



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"F.lli TADDIA"**

**Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Professionale: Manutenzione e assistenza tecnica,
Industria e Artigianato per il Made in Italy,
Servizi commerciali, Servizi sanità e assistenza sociale**



Ufficio del Dirigente Scolastico
elena.accorsi@ipsia100.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In vigore dall'anno scolastico 2025-2026

In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione sui diritti del fanciullo, con i principi generali dell'ordinamento italiano e con riferimento al DPR 249 del 24/06/1998, (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), integrato dal DPR 235 del 21/11/2007, nonché dei Regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri il 30/07/2025 è emanato il seguente **Regolamento di disciplina** dell'IIS "F.lli Taddia" di Cento.

Art. 1 - Patto di corresponsabilità

È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Al momento delle riunioni informative prima delle iscrizioni, nonché nelle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche, l'Istituto pone in essere iniziative idonee per le attività di accoglienza dei nuovi studenti e delle loro famiglie, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti d'istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 2 - Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono individuati in conformità a livelli di gravità crescente, come di seguito riportato:

C1

- mancanza ai doveri scolastici (ad esempio mancanza del materiale idoneo a svolgere l'attività didattica, ritardi nel presentare le giustificazioni);
- disturbo occasionale all'attività didattica;
- negligenza abituale (ad esempio inadempienze e mancato rispetto delle scadenze, rifiuto a collaborare);
- uso non autorizzato del cellulare;
- ritardi abituali alla prima ora o durante i cambi d'ora, ritardi strategici (miranti a evitare ore o materie particolari);
- frequenza non regolare, assenze ingiustificate, assenze strategiche, assenze collettive non adeguatamente giustificate.

C2

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C1;
- mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei compagni (ad esempio insulti, turpiloquio);
- mancanza di rispetto della proprietà altrui;
- inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola;
- uso del cellulare e /o dispositivi elettronici per registrazioni o filmati non autorizzati;
- comportamento recante danno al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici.

C3

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C2;
- manomissione e danneggiamento volontario dei dispositivi di sicurezza;
- fatti che turbino il regolare andamento della scuola;
- ripetute minacce, violenze psicologiche o fisiche verso gli altri;
- offesa al decoro personale, al sentimento religioso e alle istituzioni;
- offese alla morale;
- contraffazione di documenti ufficiali della scuola quali ad esempio verifiche, autorizzazioni etc.

C4

- reiterarsi dei comportamenti del tipo C3;
- comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.

C5

- reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale;
- atti di violenza grave quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 3 - Caratteri e finalità delle sanzioni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: le sanzioni previste dal presente articolo hanno pertanto finalità rieducative, terranno conto della situazione personale dello studente e non influiranno sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni, ispirate al principio di gradualità e di riparazione del danno, tengono conto della gravità e recidività del comportamento.

Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni possono essere date per mancanze commesse fuori dell'Istituto, quando siano espressamente collegate ad attività didattiche o eventi scolastici.

Art. 4 - Tipologia delle sanzioni e Autorità competenti a irrogarle

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

S1 Ammonizione verbale, data in forma privata o in classe

È comminata dal docente in forma orale.

S2 Ammonizione scritta

È comminata dal docente. La sanzione sarà annotata sul registro di classe. Del provvedimento dovrà essere data comunicazione alla famiglia, che potrà essere eventualmente convocata.

S3 Diffida scritta inviata alla famiglia

È comminata dal Coordinatore di Classe, dopo aver contattato i docenti del CdC. Il provvedimento disciplinare sarà annotato sul registro elettronico, letto in classe, comunicato alla famiglia e una sua copia sarà inserita nel fascicolo personale dello studente.

S4 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 5 giorni

È comminata dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es qualora faccia parte dell'organo uno studente sanzionato o il genitore di questi). Qualora il rappresentante degli studenti venga sanzionato con provvedimento da S3 in poi decade dall'incarico e viene surrogato.

S5 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni

È comminata dal Consiglio di classe nella composizione di cui sopra.

S6 Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita, superiore ai 15 giorni

È comminata dal Consiglio di Istituto, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo uno studente sanzionato o il genitore di questi)

S7 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

È comminata dal Consiglio di Istituto, in caso di reati perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o quando permangano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone ovvero condizioni di accertata incompatibilità ambientale. L'irrogazione di tale sanzione è prevista qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

S8 Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

È comminata dal Consiglio di Istituto, in casi più gravi rispetto ai precedenti e al ricorrere delle stesse condizioni.

Nei casi di allontanamento dell'allievo che non prevedano la sospensione fino al termine dell'anno scolastico la scuola, per quanto possibile, si attiverà per mantenersi in contatto con la famiglia al fine di un proficuo reinserimento dello studente nella comunità scolastica. Gli organi collegiali competenti a irrogare le sanzioni deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 5 - Corrispondenza tra mancanze e sanzioni

Mancanze disciplinari	Tipologie di sanzioni
C1	Da S1 a S3
C2	Da S3 a S4
C3	Da S4 a S5
C4	Da S5 a S6
C5	Da S6 a S8

La flessibilità nella corrispondenza tra mancanze e sanzioni permette agli organi competenti di tener conto delle situazioni specifiche e della recidività nel comportamento. Ogni Organo competente potrà inoltre, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.

Art. 6 - Sanzioni alternative

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento, qualora sussistano le condizioni e a giudizio dell'organo competente, possono essere convertite in sanzioni alternative, consistenti nella riparazione dei danni materiali o morali arrecati o in attività di valore pedagogico-educativo da svolgere a favore della comunità scolastica o della comunità civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali sanzioni possono comprendere le seguenti tipologie:

- sospensione con obbligo di frequenza alle attività curricolari;
- sospensione con obbligo di frequenza ad attività formative non curricolari (esempio corsi di recupero, stage);
- svolgimento di attività manuali di riparazione delle strutture scolastiche materialmente danneggiate;
- pulizia dei locali e del cortile;
- attività di segreteria, di ricerca, di riordino di cataloghi e archivi;
- lettura di testi o visione di filmati con successiva riflessione o commento scritto, nelle ipotesi di offese relative alle opinioni politiche, religiose, morali, o relative all'appartenenza razziale;
- svolgimento di attività socialmente utili in strutture convenzionate con l'Istituto.

Art. 7 - Norme procedurali

La responsabilità disciplinare è personale. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti è avviato il procedimento disciplinare. Le eventuali controdeduzioni dell'interessato saranno riportate nel verbale del Consiglio di Classe.

I provvedimenti da **S3** a **S8** saranno comunicati integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessario l'irrogazione della sanzione.

In caso di violazioni che possano comportare l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'Organo Collegiale opera preliminarmente in forma "tecnica" con la sola componente docenti, per analizzare i fatti lesivi del regolamento e per valutare quali interventi educativi porre in essere.

Successivamente, la riunione dell'Organo Collegiale prosegue con la partecipazione della componente studenti e genitori, offrendo la possibilità allo studente e ai suoi genitori di presentare giustificazioni in merito ai fatti. Di tali giustificazioni è conservata traccia nel verbale della seduta. L'Organo collegiale, ascoltate le difese dei soggetti di cui sopra, delibera sull'eventuale sanzione da irrogare.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, l'organo collegiale procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. L'organo collegiale competente a irrogare le sanzioni delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 8 - Provvedimenti d'urgenza e integrazioni applicative

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di classe (in emergenza il Dirigente scolastico come presidente del CdC) allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica nell'attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica d'appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Nel caso d'irrogazione di una sanzione a uno studente che opera il passaggio ad altra scuola, il cambiamento non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 9 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito **organo di garanzia** interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

Di norma l'impugnazione all'organo di garanzia non sospende l'irrogazione della sanzione che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione in quanto atto amministrativo, disciplinato dalla Legge 241/90.

Se, a sanzione già esecutiva, l'organo di garanzia accoglie il ricorso, la delibera di accoglimento a favore dell'allievo sarà inserita nel suo fascicolo personale e la sanzione non influirà sulla valutazione della condotta.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento fino a 5 giorni (sanzione S4), la sanzione sarà immediatamente esecutiva.

Il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del regolamento (statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235.

Art. 10 - Organo di garanzia

L'organo di garanzia è costituito da:

1. Il Dirigente Scolastico, che presiede alle sedute;
2. Un docente designato dal Consiglio di Istituto;
3. Un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di Istituto;
4. Un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio di Istituto.

È prevista altresì la designazione di un docente supplente e l'elezione di uno studente e genitore supplenti, in caso d'incompatibilità o dovere di astensione.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

L'organo di garanzia delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri.

L'astensione di uno dei suoi componenti non influisce sul conteggio dei voti.

Tale organo decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Norme riguardanti gli alunni: doveri degli studenti

ENTRATE, USCITE, RITARDI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art 1 - Entrata nei locali della scuola

L'ingresso nell'Istituto è consentito solo nel periodo compreso fra il suono della prima e della seconda campana, secondo l'orario esposto all'albo dell'Istituto, sia il mattino sia il pomeriggio, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici. L'ingresso nei laboratori e nei reparti di lavorazione può avvenire solo alla presenza del docente o di una persona espressamente autorizzata a sostituirlo.

Art 2 - Ammissione in classe in caso di ritardo

Il suono della seconda campana (ore 8.00 il mattino, ore 14.00 il pomeriggio) segnala l'inizio delle lezioni, gli studenti che si presenteranno all'ingresso dell'Istituto con un ritardo tale da interrompere il regolare svolgimento delle lezioni saranno ammessi alle stesse solo al termine della prima ora; il ritardo dovrà comunque essere annotato nel registro e giustificato. In casi eccezionali dovuti a motivi di trasporto dei mezzi pubblici, è consentito l'ingresso in Istituto oltre il suono della seconda campana: in questo caso gli studenti sono ammessi alle lezioni fin dalla 1° ora. I ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà degli alunni, saranno valutati dall'Ufficio di Presidenza.

Art 3 - Autorizzazioni permanenti di ingressi - uscite differite

Gli allievi che dimostrino di essere nell'impossibilità di trovarsi puntualmente in Istituto o che devono uscire con lieve anticipo, per mancanza d'idonei mezzi di trasporto, previa richiesta scritta presentata al Dirigente, potranno ottenere particolari autorizzazioni valutate in sede di Consiglio d'istituto. La concessione di qualsiasi autorizzazione permanente sarà trascritta sul registro di classe.

Art 4 - Permessi di entrata posticipata e uscita anticipata

Eventuali entrate posticipate possono avvenire solo all'inizio della seconda ora di lezione.

Nel caso in cui si riscontrino oltre 5 entrate posticipate in un quadrimestre, anche non consecutive e comunque giustificate, salvo quanto disposto sopra per i ritardi di carattere eccezionale, all'allievo non sarà consentito l'accesso alle lezioni, oltre il normale orario d'ingresso, per il restante periodo. Agli allievi minorenni sarà permesso l'ingresso in Istituto, ma saranno avvertite le famiglie perché provvedano ad accompagnarli fuori dall'istituto.

Le uscite anticipate non sono ammesse prima del termine dell'ultima ora di lezione e saranno concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore solamente per comprovate motivazioni. Gli alunni minorenni potranno uscire prima del termine delle lezioni solo se prelevati da un genitore o da persona maggiorenne con delega scritta agli atti della scuola. Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente documentando le personali esigenze alla Presidenza che valuterà la serietà dei motivi addotti prima di autorizzare l'uscita anche dopo aver consultato eventualmente i docenti della classe. Si ricorda che i permessi di uscita anticipata e di entrata posticipata hanno carattere di eccezionalità e non di ordinarietà, per non turbare il regolare andamento dell'attività didattica.

E' assolutamente vietato uscire dall'Istituto durante l'orario delle lezioni senza autorizzazione.

Art 5 - Ritardi nell'entrata in aula e azioni conseguenti

I ritardi all'ingresso in aula alla 1° ora, che non rientrano nella tipologia di entrata posticipata, così come i ritardi al rientro in classe al cambio dell'ora, dopo l'intervallo, ecc., non sono ammessi e saranno annotati sul registro di classe, configurandosi come mancanza disciplinare. La gravità e la reiterazione di tali comportamenti saranno comunicati alle famiglie e comporteranno eventuali provvedimenti come previsto dal regolamento di disciplina.

Art 6 - Assenze

E' richiesta giustificazione per i giorni di assenza. La giustificazione deve essere considerata come una presa d'atto dell'assenza da parte dei genitori (o di chi esercita la potestà) e pertanto anche l'assenza collettiva per manifestazioni studentesche deve essere giustificata ed entra nel conteggio come tutte le altre assenze. L'insegnante della prima ora di lezione, il giorno del rientro a scuola, controllerà nel registro elettronico l'avvenuta giustificazione dell'assenza. In caso di reiterate inadempienze all'obbligo di giustificare si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.

NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA

Art 7 - Comportamento

Il comportamento degli studenti all'interno della scuola (aule, corridoi, palestre, laboratori, reparti, spogliatoi, ecc.) deve ispirarsi alle regole di civile convivenza e al rispetto dei luoghi e delle cose proprie della società.

Art 8 - Dotazione occorrente per lo svolgimento delle lezioni

In classe, nei laboratori e in palestra ogni allievo deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni. Gli allievi sprovvisti del materiale o dell'abbigliamento idoneo, in osservanza anche di quanto previsto dalle norme di sicurezza, non potranno accedere ai laboratori e alla palestra e saranno indirizzati ad attività alternative sotto la sorveglianza di un docente.

Art 9 - Divieto di allontanarsi dall'aula senza autorizzazione

Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione del docente presente in classe. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione è permessa a un solo allievo per volta e in caso di effettiva necessità.

E' vietato agli allievi, durante le ore di lezione, sostare nei corridoi, nel cortile e negli spogliatoi.

Art 10 - Comportamento degli alunni al cambio d'ora

Gli alunni devono rimanere in aula durante il cambio dell'ora.

Durante gli eventuali spostamenti da aule o laboratori gli allievi devono mantenere un comportamento corretto osservando le stesse regole delle lezioni in aula.

Art 11 - Comportamento durante l'intervallo

Durante l'intervallo gli allievi sono affidati alla sorveglianza dei docenti dell'ora precedente l'intervallo.

Ciascuna classe svolge l'intervallo in aula o in spazi definiti del cortile: le postazioni assegnate a ciascuna classe per lo svolgimento dell'intervallo sono indicate nell'orario.

E' ovvio che anche durante l'intervallo permangono le regole di comportamento che si richiedono allo studente indirizzate all'educazione e alla correttezza, sia nei confronti delle persone (studenti, insegnanti, collaboratori scolastici), che dei luoghi e dei materiali.

Art 12 - Comportamento degli alunni durante i trasferimenti agli impianti sportivi

Agli alunni non è consentito l'utilizzo di mezzo proprio per recarsi dalla Scuola agli impianti sportivi e/o viceversa e durante il tragitto, che avverrà sotto la sorveglianza del docente di Scienze Motorie, il comportamento dovrà essere improntato al massimo rispetto delle persone e delle cose. Non è consentito fermarsi in negozi o utilizzare percorsi propri alternativi.

Gli allievi che non svolgono attività motoria si trasferiscono ugualmente agli impianti sportivi dove svolgeranno attività alternative come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

Art 13 - Comportamento degli allievi durante le gite scolastiche

Durante le gite scolastiche, le manifestazioni sportive e culturali attinenti all'attività didattica e durante gli spostamenti che si rendono necessari, si applicano, per quanto possibile, le norme del presente regolamento.

Art 14 - Conservazione delle aule, dei luoghi comuni e loro dotazioni

La conservazione delle aule e delle strumentazioni è affidata alla cura degli allievi. In caso di danni volontari arrecati agli arredi e alle attrezzature dell'Istituto, coloro i quali li hanno provocati saranno chiamati a rispondere disciplinarmente e tenuti al risarcimento del danno.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire al vandalo, il danno sarà risarcito dagli alunni di tutta la classe o delle classi che usufruiscono di quel dato ambiente.

Durante le esercitazioni nei laboratori e nei reparti devono essere rispettate le norme antinfortunistiche che i docenti avranno cura di illustrare con lezioni preventive.

Dovranno essere sempre puntualmente rispettati i regolamenti specifici dei vari reparti e laboratori. E' severamente vietato manomettere i dispositivi di sicurezza presenti nell'Istituto; la violazione di tale norma si configura come grave mancanza disciplinare in base al Regolamento di Disciplina.

Art 15 - Divieto di utilizzo delle uscite di sicurezza

E' vietato utilizzare le uscite di sicurezza, se non in caso di effettiva necessità e sedersi o sostare sulle scale di emergenza. E' vietato sostare presso i cancelli che comunicano con l'esterno.

Art 16 - Comportamento in situazioni di emergenza

Qualora si verificassero situazioni di emergenza, gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure che verranno indicate dagli organi preposti: nel caso in cui gli studenti non si attenessero alle indicazioni avute, tale comportamento si configura quale mancanza disciplinare.

Art 17 - Divieto di fumare

E' severamente proibito fumare all'interno dell'Istituto (D.L 104 del 12/09/2013).

Art 18 - Divieto di utilizzare il cellulare

Alla luce della Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025 si dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare. Il cellulare in classe deve essere tenuto spento.

Si ricorda, inoltre, che in base al Regolamento (UE) n.2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non è ammesso utilizzare cellulari o altri dispositivi elettronici per registrare e scattare foto ad allievi o al personale senza il consenso degli interessati.

Le violazioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari.

Art 19 - Divieto di entrare in sala insegnanti

E' fatto divieto agli studenti di entrare nella sala insegnanti senza la presenza del personale ATA o di un docente.

Art 20 - Comunicazioni scuola-famiglia

Gli studenti e i genitori sono tenuti a controllare con regolarità il contenuto delle comunicazioni trasmesse tramite il registro elettronico e sono invitati a collaborare perché i contatti della scuola con le famiglie siano continui e costruttivi.

Art 21 - Accesso agli uffici

L'accesso agli uffici della segreteria durante le ore di lezione è permesso nel rispetto dell'orario stabilito.